



CITTA' DI SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA - via Palazzo di Città 8 - C.A.P. 10059
- tel 0122/ 648324 - fax 0122/648327 - E-MAIL - commercio@comune.susa.to.it - www.cittadisusa.it -

Ordinanza n. 65 del 7 ottobre 2016

Oggetto: Orari di esercizio delle sale giochi e orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS – R.D. n. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM-5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti, nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);
- in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto, a far data dalla metà degli anni '90, in larga misura dall'incontrollata crescita dell'offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con il Decreto Legge n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";

Considerato che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" all'art. 3, comma 2, recita: "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi. Ai sensi dell'art. 50, comma 7 "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
- la Circolare n. 557/PAS. 7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la Nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, precisano che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S.
 - esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal;
 - negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;sono regolamentati dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici";

- la Direttiva della Comunità europea n. 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Dlgs n. 59 26/03/2010 - cosiddetta Direttiva Bolkestein - all'articolo 12 prevede che *"nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali.... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica....la tutela dei consumatori...) l'accesso e l'esercizio di un'attivitàpossono ... essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici";*
- il Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, consente di stabilire *"restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche", ivi compreso "il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area",* qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo *"...sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza di competenza esclusiva dello Stato";*
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d Salva Italia) all'articolo 31, comma 2, recita *"....secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";*
- il 23 dicembre 2011 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che *"....va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del TUEL ... né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS , in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è destinataria";*
- con le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i magistrati hanno: *"avuto già avuto modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";*
- con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";*
- la Regione Piemonte a seguito della succitata Sentenza della Corte Costituzionale ha emanato in data 22 luglio 2014 una Circolare per evidenziare la legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili quanto alle sale giochi e agli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco precisando che il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi

nei quali siano installate apparecchiature per il gioco sia pure soltanto per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale;

- il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara in conformità al dettato della Corte Costituzionale che *"...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del Dipartimento "Patologia delle dipendenze" dell'ASL TO3 nel quale si è evidenziata l'importanza di una 'sensibilizzazione degli Enti Locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro volta soprattutto a sollecitare l'emanazione di regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati e afferma anche che ... "il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 31 c. 2 del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia.";*
- il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale: *"...la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale";*
- il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione/spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;
- al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e politico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno;

Dato atto che:

- il territorio urbano è stato nell'ultimo decennio capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico dell'Amministrazione Comunale e dell'ASL TO3 presso la quale sono attivi da 10 anni tre servizi ambulatoriali per il trattamento del gioco d'azzardo patologico nell'ambito del Dipartimento "Patologia delle dipendenze", che nell'anno 2015 hanno trattato 198 soggetti, oltre l'80% dei quali dipendenti dall'uso di apparecchi automatici di gioco;
- recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche *"Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana"* di M. Scalese et al., pubblicato sul numero 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, pagg. 12 e seguenti, marzo 2016, affermano che *"...il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco.... ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo in questo gioco....questo dato giustifica ampiamente i provvedimenti di contenimento dell'offerta specificamente studiati per gli apparecchi automatici di giocomessi in campo da un numero via via crescente di enti locali";*
- riferendosi alle più prudenti stime nazionali (Studi IPSAD e ESPAD) che attestano il dato della prevalenza di giocatori patologici sulla cifra di 200.000 in Italia e di giocatori comunque problematici in circa 800.000 e proporzionando i dati al territorio comunale si può ipotizzare una prevalenza di non meno di 21 giocatori patologici e 86 giocatori problematici, dei quali circa l'80% con dipendenza da slot-machine e da Videolottery;

- i soggetti in trattamento rappresentano quindi solo la punta dell'iceberg e ciò rende di particolare rilievo ciò che può essere messo in campo al di fuori degli ambulatori sanitari per arginare il fenomeno;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

Considerato che siffatti provvedimenti sono stati ad oggi adottati da 20 Comuni Capoluoghi di Provincia ed altri oltre 100 Comuni (dei quali 21 in Piemonte) e in 11 Regioni italiane;

Considerato infine che la Regione Piemonte ha approvato il giorno 2 maggio 2016 la Legge Regionale n. 9 che prevede all'art. 6 (Limitazioni all'esercizio del gioco): *"i Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico..."*;

Ritenuto quindi opportuno intervenire per ridurre il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedire l'utilizzo dei giochi nelle fasce orarie in cui è maggiormente probabile l'accesso delle persone per le quali è più rilevante un intervento di tutela della salute e cioè gli anziani e gli adolescenti;

Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 6 della Legge Regionale n. 9 del 2.05.2016;

ORDINA

1. di stabilire su tutto il territorio comunale, i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. - Regio Decreto 773/1931, così come di seguito indicato:

ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE ex art. 86 T.U.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling)
--

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e dalle ore 20,00 alle ore 24,00 tutti i giorni, compresi i festivi

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO di cui all'art. 110, commi 6, lettera a) e b) del T.U.L.P.S. collocati:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli privati, ricevitorie lotto ecc.); - negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.). |
|--|

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e dalle ore 20,00 alle ore 24,00 tutti i giorni compresi i festivi
--

2. gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere inaccessibili.

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) osservi, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- **obbligo di esposizione di un apposito cartello in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;**
- **obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.**

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, in merito alle limitazioni degli orari di esercizio, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931, come previsto dall'art. 11, comma 2 della L.R. n. 9/2016, con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

Le altre violazioni alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 7 della L.R. n. 9/2016 ai soggetti che nel corso del biennio commettono tre violazioni, anche non continuative delle disposizioni previste dalla presente ordinanza in merito alla limitazione degli orari di esercizio, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931, mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale competente
- ovvero in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza

La presente Ordinanza:

- **sarà efficace dal giorno 7 novembre 2016;**
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune e resa nota agli interessati e al pubblico attraverso forme idonee di pubblicità e informativa;
- verrà comunicata alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2016, all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e al Comando Polizia Municipale.

IL SINDACO
Sandro Plano

